

GIOVANNI DE CRISTOFARO

PROPOSTA DI TESTO EMENDATO DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2020/1828 CONCERNENTE LE AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI

ART. 1 (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
 - a) viene abrogato il comma 6 dell'art. 137
 - b) viene inserito l'art. 137-bis

Art. 137-bis

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative nazionali e azioni rappresentative transfrontaliere

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito l'elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative nazionali davanti al giudice italiano e azioni rappresentative transfrontaliere davanti alle competenti autorità giudiziarie o amministrative di altri Stati membri dell'Unione.

2. Nella prima sezione dell'elenco sono inseriti gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative nazionali davanti al giudice italiano ai sensi dell'art. 140-*quater*. In questa sezione possono essere iscritte le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e gli ulteriori enti che ne facciano richiesta, che:

- a) siano dotati di autonoma e piena capacità giuridica;
- b) abbiano effettivamente e pubblicamente svolto attività e assunto iniziative a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione;
- c) non abbiano scopo di lucro;
- d) abbiano come scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, nei settori regolati dalle normative elencate nell'allegato II-*septies*;
- e) non si trovino in stato di crisi o di insolvenza e non siano assoggettati alle relative procedure;
- f) abbiano inserito nei propri statuti regole, anche riferite alle cause di incompatibilità relative ai rappresentanti legali, idonee ad assicurare l'indipendenza dell'ente e ad escludere che esso possa essere influenzato da parte di persone diverse dai consumatori, e in particolare da professionisti che abbiano un interesse economico a intentare azioni rappresentative, nonché misure idonee a prevenire e a risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i suoi rappresentanti legali e organi di governo, i suoi finanziatori e i consumatori;
- g) prevedano nei propri statuti la nomina di un organo di controllo incaricato di vigilare sull'indipendenza dell'ente e sul rispetto e la corretta applicazione delle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, al quale si applica l'articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile;

h) rendano pubblico nel proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attività svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attività effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonché di informazioni sulle proprie fonti di finanziamento e sulle azioni rappresentative promosse ai sensi degli artt. 143-ter ss.

3. Nella seconda sezione dell'elenco sono inseriti gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere davanti alle competenti autorità giudiziarie o amministrative di altri Stati membri dell'Unione ai sensi dell'art. 140-quinquies. In questa sezione possono essere iscritte le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e gli ulteriori enti che ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità con le quali l'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico nel sito istituzionale del Ministero stesso, nonché le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.

5. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette alla Commissione europea l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere di cui all'art. 137-bis e la pagina web del proprio sito istituzionale nel quale l'elenco è reso pubblico. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione le modifiche intervenute successivamente.

2. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il titolo II è inserito il seguente: «Titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori)

Art. 140-ter

(Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) CONSUMATORE: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) PROFESSIONISTA: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

c) INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI: l'interesse generale dei consumatori e/o gli interessi e i diritti di una pluralità di consumatori che sono stati o potrebbero essere lesi da una condotta tenuta da un professionista in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;

d) ENTE LEGITTIMATO: gli enti di cui all'articolo 140-quater e all'art. 140-quinquies, nonché gli enti iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020;

e) AZIONE RAPPRESENTATIVA: un'azione proposta da un ente legittimato, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, al fine di ottenere l'adozione di un provvedimento inibitorio e/o di

un provvedimento compensativo nei confronti di un professionista che abbia violato le disposizioni di cui all'allegato II-*septies*;

f) AZIONE RAPPRESENTATIVA NAZIONALE: un'azione rappresentativa promossa innanzi al giudice italiano da un ente legittimato ai sensi del comma 1 dell'art. 140-*quater*;

g) AZIONE RAPPRESENTATIVA TRANSFRONTALIERA: un'azione rappresentativa promossa innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2 della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell'articolo 140-*quinquies*, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri;

h) PROVVEDIMENTO COMPENSATIVO: un provvedimento rivolto ad assicurare, ai consumatori i cui diritti ed interessi siano stati pregiudicati da una condotta tenuta da un professionista in contrasto con le prescrizioni degli atti normativi elencati all'allegato II-*septies*, le forme di tutela risarcitoria, restitutoria o satisfattiva ad essi spettanti in forza di apposite disposizioni speciali contenute nei suddetti atti normativi ovvero in applicazione di principi generali del diritto civile nazionale, in particolare attraverso: la condanna al risarcimento dei danni sofferti dal consumatore, la condanna al ripristino della conformità al contratto del bene, del servizio o del contenuto o servizio digitale fornito al consumatore, la condanna al rimborso di somme indebitamente pagate dal consumatore, lo scioglimento del rapporto contrattuale o la riduzione del prezzo e la correlata condanna al rimborso delle somme eventualmente già versate dal consumatore per la stipulazione e/o in esecuzione del contratto;

i) PROVVEDIMENTO INIBITORIO: un provvedimento con il quale il giudice ordina al professionista convenuto di porre fine e/o di astenersi dal reiterare la condotta posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni rappresentative promosse da enti legittimati nei confronti di professionisti che violano una o più delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies* con condotte che pregiudicano o sono suscettibili di pregiudicare gli interessi collettivi dei consumatori. I professionisti che tengano condotte siffatte non possono essere convenuti in giudizio davanti al giudice italiano con l'azione di classe di cui agli artt. 840-*bis* ss. del codice di procedura civile.

3. Le disposizioni di cui al presente titolo lasciano impregiudicata la possibilità, per i consumatori, di far valere in giudizio con azioni individuali i diritti e i rimedi ad essi spettanti sulla base della normativa vigente, nazionale e dell'Unione europea.

4. L'azione rappresentativa può essere promossa anche dopo che le violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies* siano cessate. La cessazione delle violazioni eventualmente intervenuta prima della conclusione del procedimento instaurato attraverso la proposizione dell'azione rappresentativa non determina, di per sé sola, la cessazione della materia del contendere.

Art. 140-*quater*

(Legittimazione a proporre azioni rappresentative davanti al giudice italiano)

1. Sono legittimate a proporre un'azione rappresentativa nazionale davanti al giudice italiano le associazioni dei consumatori e degli utenti e gli ulteriori enti iscritti nella prima sezione dell'elenco di cui all'articolo 137-*bis*.

2. Sono altresì legittimati a proporre un'azione rappresentativa transfrontaliera davanti al giudice italiano gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.

Art. 140-quinquies

(Legittimazione a proporre azioni rappresentative transfrontaliere davanti alle competenti autorità giudiziarie o amministrative di Stati membri dell'UE diversi dall'Italia)

1. Sono legittimati a proporre un'azione rappresentativa transfrontaliera davanti alle competenti autorità giudiziarie o amministrative di altri Stati membri dell'Unione le associazioni dei consumatori e degli utenti e gli ulteriori enti iscritti nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 137-bis.

Art. 140-sexies (Monitoraggio)

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 137-bis, dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 137-bis, disponendo la cancellazione dell'ente che non risulti in possesso di uno o più di tali requisiti.

2. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 137-bis, da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la cancellazione dalla seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 137-bis dell'ente che non risulti in possesso di uno o più di tali requisiti. Il procedimento è disciplinato dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy previsto dall'articolo 137-bis, comma 4.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui al comma 3.

Art. 140-septies

(Azioni rappresentative davanti al giudice italiano)

1. Gli enti legittimati ai sensi dell'art. 140-quater possono, qualora un professionista violi una o più delle disposizioni di cui all'allegato II-septies con una condotta lesiva di interessi collettivi dei consumatori, convenirlo davanti all'autorità giudiziaria italiana con una azione rappresentativa, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche congiuntamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 140-novies e dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-decies.

2. Qualora la fattispecie presenti elementi di collegamento anche con Stati diversi dall'Italia, la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana è disciplinata dalle vigenti norme del diritto internazionale processuale e la legge nazionale applicabile è individuata sulla base delle vigenti norme del diritto internazionale privato.

3. Se la condotta tenuta da un professionista in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies lede o può ledere gli interessi e i diritti di consumatori residenti in una pluralità di Stati membri, l'azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente davanti al giudice italiano da un ente iscritto nella prima sezione dell'elenco di cui all'articolo 137-bis e da uno o più enti designati ai sensi del comma 2 dell'art. 140-quater, fermo restando quanto stabilito dal comma 2.

Art. 140-octies

(Forma e ammissibilità della domanda)

1. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui si trova la sede del professionista convenuto.

2. Nel ricorso l'ente legittimato fornisce tutti gli elementi necessari per: determinare la condotta tenuta dal professionista in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies,

individuare il gruppo dei consumatori i cui interessi e diritti sono stati o potrebbero essere pregiudicati da siffatta condotta, accertare la sussistenza della giurisdizione italiana e definire il diritto nazionale applicabile, quantificare l'importo dei finanziamenti erogati o promessi all'ente legittimato per promuovere l'azione, rendere nota l'identità dei finanziatori e l'attività da essi svolta.

3. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

4. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III-*quater*, del codice di procedura civile, in quanto compatibile. Non si applica il primo comma dell'articolo 281-*duodecies* del codice di procedura civile.

~~8. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies*, nono comma, del codice di procedura civile.~~

5. Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

6. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda. **Quando sia stata richiesta anche o soltanto l'adozione di provvedimenti compensativi**, il tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini della decisione è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. ~~Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.~~

7. La domanda è inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori i cui interessi siano stati pregiudicati dal professionista nei confronti del quale viene richiesta l'adozione di un provvedimento compensativo;

c) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo della legittimazione a promuovere l'azione rappresentativa;

d) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento;

e) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.

8. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al comma 3, entro quindici giorni dalla pronuncia.

9. Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del comma 7, lettera a), il ricorrente può riproporre l'azione rappresentativa quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

10. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione rappresentativa è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo proposto avverso l'ordinanza che giudica ammissibile l'azione rappresentativa non sospende il procedimento davanti al tribunale.

11. Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.

Art. 140-novies (Provvedimenti inibitori)

1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere:

a) la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;

b) l'ordine di pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale **o su altri mezzi di comunicazione** ovvero la pubblicazione di una rettifica.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840-*quinquies* del codice di procedura civile.

~~4. L'ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati. L'adozione del provvedimento inibitorio non è subordinata alla prova della natura dolosa o colposa della condotta tenuta dal professionista convenuto in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, né alla prova dei pregiudizi concretamente ed effettivamente causati da siffatta condotta ai singoli consumatori che ne siano stati destinatari.~~

5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-ter, comma 2. Si applicano gli articoli 669-*quater*, primo, secondo e quarto comma, 669-*sexies*, 669-*octies*, ottavo e nono comma, 669-*decies*, primo comma, 669-*duodecies* e 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è dichiarata inammissibile, anche se avverso l'ordinanza è stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato.

~~7. Si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile.~~

~~7. L'ente legittimato, prima di proporre l'azione rappresentativa, ha l'onere di richiedere al professionista che abbia tenuto una condotta contrastante con i precetti dettati dalle disposizioni elencate nell'Allegato II-septies, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che il professionista vi abbia ottemperato e si sia impegnato ad astenersi dal reiterare in futuro la condotta contestata, l'ente legittimato può proporre in giudizio l'azione rappresentativa volta ad ottenere l'adozione di un provvedimento inibitorio.~~

8. Con il provvedimento che definisce il giudizio, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5, il tribunale fissa un termine per l'adempimento degli ordini impartiti al professionista convenuto. Su domanda dell'ente legittimato che ha proposto l'azione rappresentativa o anche d'ufficio, il tribunale può disporre che il professionista sia tenuto al pagamento di una somma di denaro da **10.000 euro a 50.000 euro** per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rapportati alla gravità e della durata della violazione e all'entità del pregiudizio che ne derivi per gli interessi collettivi dei consumatori. **L'instaurazione del procedimento volto all'accertamento dell'inadempimento e alla condanna al pagamento della somma di denaro contemplata dal provvedimento che ha accolto l'azione**

rappresentativa adottando il provvedimento inibitorio può essere promossa da chiunque vi abbia interesse. Le somme di denaro debbono essere versate dal professionista, nella misura del 50%, al soggetto che abbia proposto la domanda volta ad ottenere l'accertamento del suo inadempimento e la conseguente condanna al pagamento della somma di denaro. Per la porzione restante, le somme debbono essere versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-*quinquies*.

9. I commi da 2 a 8 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche all'azione inibitoria di cui all'art. 37.

Art. 140-decies

(Provvedimenti compensativi)

1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori pregiudicati da una condotta tenuta in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi nei confronti del professionista convenuto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 140-*septies* e 140-*octies*, si applicano gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l'articolo 840-*quinquiesdecies* del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile. È esclusa l'applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-*sexies*.

3. In caso di soccombenza il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.

Art. 140-undecies

(Accordi di natura transattiva)

1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato che abbia proposto l'azione rappresentativa chiedendo l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 140-*decies* e il professionista convenuto possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato che abbia proposto l'azione rappresentativa chiedendo l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 140-*decies* e il professionista convenuto, può invitarli a cercare di raggiungere un accordo per la formulazione di una proposta transattiva entro un termine ragionevole.

3. La proposta transattiva è soggetta all'approvazione del tribunale, che deve a tal fine verificare che essa non contrasti con norme imperative, non contenga clausole nulle o inefficaci e non sia iniqua, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati.

4. Se il tribunale non approva la proposta transattiva, il procedimento prosegue.

5. Se il tribunale approva la proposta transattiva, l'accordo transattivo è vincolante per l'ente che ha proposto l'azione rappresentativa, per il professionista convenuto e per i singoli consumatori che abbiano aderito all'azione rappresentativa. Dell'accordo transattivo concluso si forma processo verbale, che costituisce titolo esecutivo.

5. Si applica altresì l'articolo 840-*quaterdecies* del Codice di procedura civile in quanto compatibile.

Art. 140- duodecies

(Informazioni sulle azioni rappresentative)

1. Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Art. 140-terdecies
(Interruzione della prescrizione)

1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-novies è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dalla notificazione dell'atto introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-novies e 140-decies.

Art. 140-terdecies
(Misure di coercizione indiretta)

~~1. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui all'articolo 140-octies, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-quinquies.~~

Art. 140-quaterdecies (Spese del procedimento)

1. Il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla metà. Non si applica l'articolo 13, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Dopo l'allegato II-sexies al citato decreto legislativo n. 206 del 2005 è aggiunto l'Allegato II-septies, di cui all'allegato A al presente decreto.

ART. 2 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. All'articolo 5, comma 6, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*), le parole «all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 37 e 140-octies».

ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (*Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*), dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

ART. 4 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.
2. L'articolo 140-**terdecies** del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023.
3. Con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-septies alle modifiche dell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828.
4. Ogni rinvio all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, effettuato da norme di rango primario e secondario, deve intendersi esteso alla sezione speciale istituita dall'articolo 140-quinquies, comma 1, del medesimo decreto solo se espressamente previsto.